



CONVENZIONE

Per lo svolgimento delle Attività di Formazione Pratica Professionalizzante previste nel Master in Psicodiagnostica dello Sviluppo

TRA

Il Dipartimento di Psicologia dei Processi di Sviluppo e Socializzazione, di seguito denominato anche “Soggetto Promotore”, con sede e domicilio fiscale in via dei Marsi 78 (Roma) P.I. 02133771002, rappresentato dal Direttore pro tempore prof. Fiorenzo Laghi

E

ASL Oristano con sede legale in via Carducci, 37 – 09170 Oristano, P.IVA 92005870909, rappresentata dal Direttore Generale dott.ssa Grazia Cattina in qualità di Legale Rappresentante, di seguito indicata come Soggetto Ospitante

Premesso che al fine di acquisire i CFU di formazione pratica professionalizzante previsti nel Piano Formativo del Master in Psicodiagnostica dello Sviluppo possono essere svolte attività di formazione pratica professionalizzante presso Enti convenzionati con il Dipartimento di Psicologia dei Processi di sviluppo e Socializzazione, si conviene quanto segue:

Art. 1

1. La formazione pratica professionalizzante è inserita nel progetto generale di articolazione delle attività formative del Master in Psicodiagnostica dello Sviluppo, attivato dall'anno accademico 2013/2014, presso il Dipartimento di Psicologia dei Processi di Sviluppo e Socializzazione.
2. Durante lo svolgimento della formazione pratica professionalizzante, le attività sono seguite e verificate dal responsabile indicato dal soggetto ospitante e dal Direttore del Master in Psicodiagnostica dello Sviluppo in veste di responsabile didattico-organizzativo. Lo scopo della formazione pratica professionalizzante è di offrire all'allieva/o la possibilità di acquisire competenze sulle principali tecniche e metodologie impiegate nella valutazione psicodiagnostica dello sviluppo (osservazione, colloqui clinici, check-list, test e questionari psicodiagnostici), nonché nella redazione di profili psicodiagnostici con soggetti in età evolutiva.
3. Per ogni Tirocinante, in base alla presente convenzione, viene predisposto dal Soggetto Promotore un progetto formativo articolato in 425 (quattrocentoventicinque) ore (corrispondenti a 17 CFU), da svolgere con continuità entro la data di conclusione del Master nel quale sono indicati:



- nominativo del Tirocinante;
- nominativi del tutor e Tutor aziendale del soggetto ospitante;
- obiettivi e modalità di svolgimento della formazione pratica professionalizzante, con l'indicazione dei tempi di presenza presso il soggetto ospitante
- strutture aziendali presso le quali si svolge la formazione pratica professionalizzante;
- estremi identificativi delle assicurazioni infortuni sul lavoro e per la responsabilità civile.

Il progetto formativo fa parte della documentazione che deve essere trasmessa per l'autorizzazione del tirocinio dallo studente:

Art. 2

Durante lo svolgimento delle attività formative il Tirocinante è tenuta/o a:

- Rispettare le norme disciplinari previste dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (C.C.N.L.) e attenersi ai regolamenti e alle disposizioni interne dell'Ente ospitante;
- Svolgere con diligenza le attività previste dal progetto formativo;
- Mantenere un comportamento deontologicamente corretto, in particolare nei rapporti con i pazienti e con il personale aziendale;
- Rispettare il segreto professionale e la riservatezza su tutte le informazioni di cui vengano a conoscenza durante lo svolgimento delle attività;
- Attenersi scrupolosamente alla normativa in materia di protezione dei dati personali, in conformità al Regolamento UE 2016/679 GDPR (General Data Protection Regulation) e successive modificazioni, al D.Lgs. 196/2003 e successive modificazioni, nonché agli eventuali regolamenti e disposizioni aziendali, con particolare riferimento al corretto trattamento dei dati e all'esercizio dei diritti degli interessati.
- Qualora il Soggetto ospitante rilevasse gravi mancanze o comportamenti scorretti da parte del tirocinante, potrà richiedere al Soggetto Promotore l'interruzione anticipata del tirocinio.

Art. 3

Le coperture assicurative degli allievi dei Master sono reperibili ai seguenti link

<https://www.uniroma1.it/it/pagina/polizza-infortuni>

<https://www.uniroma1.it/it/pagina/polizza-rct-o>

In caso di incidente durante lo svolgimento della formazione pratica professionalizzante, il soggetto ospitante si impegna a segnalare l'evento al soggetto promotore. Il soggetto promotore si impegna a denunciare l'evento entro i termini previsti dalla normativa vigente agli istituti assicurativi, facendo riferimento al numero della polizza sottoscritta dall'Università degli Studi di Roma "La Sapienza".



Le Parti contraenti convengono di assolvere a tutti gli obblighi previsti dal D.Lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni e integrazioni, in materia di igiene, sicurezza e salute nei luoghi di lavoro.

Ai sensi dell'art. 10, comma 1, del D.L. n. 363/1998, si precisa quanto segue:

Il Soggetto proponente si impegna affinché:

- il tirocinante abbia preventivamente assolto agli obblighi di formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, in relazione al livello di rischio specifico, ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., producendo idonea attestazione;
- Il tirocinante dovrà essere in possesso della formazione generale in materia di salute e sicurezza sul lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., con relativa certificazione in corso di validità
- farsi carico della sorveglianza sanitaria dei tirocinanti ovvero garantire che il tirocinante vi provveda autonomamente, assolvendo agli adempimenti previsti dall'art. 41 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.; garantire, in particolare, che ciascun tirocinante sia in possesso della certificazione di idoneità alla mansione specifica, rilasciata e sottoscritta da un Medico Competente iscritto all'albo ai sensi degli artt. 38, commi 1 e d-bis, del medesimo decreto

Il Soggetto ospitante si impegna a:

- Garantire condizioni di igiene e sicurezza conformi alla normativa vigente;
- Fornire ai tirocinanti ogni informazione utile in materia di salute e sicurezza sul lavoro, ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

Art. 4

Le parti concordano che dalla presente convenzione non deriva alcun onere economico né per il soggetto ospitante né per il Dipartimento di Psicologia dei Processi di Sviluppo e Socializzazione. La formazione pratica professionalizzante, ai sensi dell'art. 18, comma 1, lett. D della L. 196/97, non costituisce in alcun modo rapporto di lavoro.

Art. 5

La presente convenzione è redatta e sottoscritta in forma digitale ai sensi dell'art. 15, comma 2-bis, della Legge n. 241/1990, come modificato dal Decreto-Legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito con modificazioni dalla Legge 21 febbraio 2014, n. 9.

La convenzione entra in vigore dalla data di sottoscrizione da parte dei rispettivi rappresentanti legali e acquista efficacia a seguito dell'approvazione del relativo schema mediante deliberazione della Direttrice Generale e della conseguente pubblicazione all'Albo Pretorio della ASL.

La convenzione ha durata triennale decorrente dalla data della sua efficacia. Ciascuna Parte può recedere anticipatamente mediante comunicazione



scritta da trasmettere all'altra Parte con un preavviso di almeno 60 (sessanta) giorni.

Il presente atto sarà registrato solo in caso d'uso, ai sensi degli articoli 5, 6 e 39 del D.P.R. n. 131/1986. Le eventuali spese di registrazione saranno a carico della Parte che ne richiederà la registrazione.

La convenzione è altresì soggetta all'imposta di bollo fin dall'origine, assolta in modalità virtuale ai sensi dell'art. 6 del D.M. 17 giugno 2014.

Le spese relative all'imposta di bollo sono a carico di Sapienza Università di Roma, che vi provvede in modalità virtuale in forza dell'autorizzazione n. 87826 del 10 novembre 2016.

Gli adempimenti autorizzativi necessari per l'avvio dei singoli tirocini potranno essere avviati esclusivamente successivamente al perfezionamento del convenzionamento, previa presentazione della specifica istanza e della documentazione richiesta dall'Azienda, costituendo un procedimento autonomo e distinto rispetto alla stipula della presente convenzione.

Art. 6

Per quanto non espressamente contenuto nella presente convenzione, le parti rinviando a quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia.

Art. 7

Per ogni eventuale controversia si individua il Foro competente nel Tribunale di Roma.

Art. 8

La ASL n. 5 di Oristano, in qualità di "Titolare del trattamento dei dati personali", ai sensi dell'art. 4 del Regolamento (UE) 2016/679 "Regolamento generale sulla protezione dei dati", direttamente o tramite personale autorizzato, adeguatamente istruito, eseguirà il trattamento dei dati personali (dati anagrafici e contatti dei tirocinanti, nonché dati anagrafici e contatti del tutor) connesso alle attività oggetto della presente Convenzione per il tempo occorrente all'esecuzione della stessa. Il Titolare del trattamento (Ente Ospitante) nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679, in relazione all'attività di tirocinio, si impegna a nominare i tirocinanti quali autorizzati al trattamento e a fornire loro istruzioni relative alle operazioni sul trattamento dei dati personali. I tirocinanti si impegnano a mantenere la riservatezza sui dati e documenti dei quali abbiano conoscenza, possesso e detenzione, direttamente connessi e derivanti dallo svolgimento del tirocinio svolto, ed in particolare a rispettare quanto disposto dalla vigente normativa in materia di privacy (Regolamento (UE) 2016/679, D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii). nonché a mantenere un comportamento deontologicamente corretto.



Asl Oristano
La Direttrice Generale
Grazia Cattina

Dipartimento di Psicologia dei Processi di Sviluppo e Socializzazione
IL DIRETTORE
Prof. Fiorenzo LAGHI